



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.672/2014 promossa da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]
Reggio Emilia in forza di procura speciale in margine al ricorso

- RICORRENTE -

contro

[REDACTED] persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione dagli [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: illegittimità recesso per giusta causa e risarcimento danni



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 20/6/2014 l'ing. [redacted] conviene in giudizio dinanzi a questo Giudice del Lavoro la società [redacted] (anche solo [redacted]) propria ex datrice di lavoro, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del recesso per asserita giusta causa adottato dall'azienda con lettera 11/11/2013, con conseguenze risarcitorie quantificate in 100mila euro ed accessori di legge.

Il ricorrente espone di aver prestato attività lavorativa in favore del [redacted] ma, [redacted] per quasi trent'anni; alla pensione avvenuta nel 2009 come dirigente, ha continuato a prestare attività in favore della attuale in forza di contratto a tempo determinato (dal 01/10/2009 al 31/12/2011) nonché, da ultimo, senza soluzione di continuità, in forza di tre successivi contratti di lavoro a progetto.

In particolare, con riguardo ad essi ultimi tre contratti era compito del ricorrente lo "sviluppo commerciale delle Aree-mercato secondo la lista riportata nell'allegato 1": dapprima Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Ucraina, Romania, Iran, Kazakistan (e altre Repubbliche ex URSS in Caucaso-Asia ad esclusione di Russia e Bielorussia) successivamente Ucraina, Kazakistan, Moldavia, Azerbaijan, Armenia Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Georgia, Turkmenistan (oltre un elenco di clienti fuori area).

Il terzo contratto, datato 15/05/2013, ma sottoscritto effettivamente solo nel mese di settembre successivo, oltre a prevedere aree-mercato diverse dai primi due contratti, differiva dai precedenti per la mancata previsione del compenso fisso e per l'aumento delle percentuali spettanti su quanto fatturato/incassato dalla committente [redacted] Power Transmission s.p.a.. (doc. sub 3).

In data 11/11/2013, il ricorrente riceveva, del tutto inaspettatamente, la lettera con cui gli era comunicato il recesso per giusta causa del seguente tenore: "*Le comunichiamo di voler recedere per giusta causa dal contratto di collaborazione come previsto dal punto 6 comma 6.1, avendo Lei violato gli obblighi di cui ai punti 4 e 5 del contratto stesso*" (doc. sub 4).



Con il presente ricorso impugna esso recesso in quanto privo di motivi ed in ogni caso di giusta causa; e formula un'ipotesi risarcitoria calcolata sulla base dei compensi non percepiti dalla data del recesso fino alla scadenza naturale del contratto (31/12/2014) secondo un giudizio prognostico valutato sulla base di quanto percepito in costanza dei primi due co.co.pro ovvero anche solo del contratto in corso.

Si è costituita nei termini [redacted] sostenendo la piena conformità a legge del proprio operato, atteso che l'ing [redacted] avrebbe commesso in costanza di rapporto una grave scorrettezza volta a danneggiare gli interessi della [redacted] con la consapevolezza, per di più, di favorire gli interessi di una diretta concorrente (la [redacted] in particolare nei giorni in cui, all'interno della [redacted] avveniva tra il signor [redacted] ed il signor [redacted] un avvicendamento alla direzione generale della società [per cui il signor [redacted] cessava di ricoprire il ruolo di General Manager per poi andare a ricoprire il ruolo di [redacted] (direttore vendite), mentre il ruolo di General Manager veniva assunto dal signor [redacted] [redacted] ha fatto in modo [facendo pervenire in data 07.11.2013 al signor [redacted] biglietto da visita con il numero di cellulare e la mail personale del signor [redacted] [redacted] della società [redacted] che il signor [redacted] si mettesse in contatto con [redacted] della società [redacted] fra le principali concorrenti di mercato dell' [redacted]

Tale condotta ha reso impossibile la prosecuzione di alcuna collaborazione.

L'azienda, in via subordinata, afferma la possibilità di recesso ad nutum con preavviso, come contrattualmente previsto; ed in ogni caso contesta l'ammontare del risarcimento.

Non necessitando attività istruttoria, all'odierna udienza del 14 aprile 2015, previa discussione delle parti e deposito di note scritte, la presente controversia è decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Le questioni da esaminare nella presente causa, in via gradata, sono quattro: a) la possibilità di indicazione successiva della giusta causa di recesso nel contratto a progetto; b) l'esistenza in concreto nel caso in esame di giusta causa; c) la possibilità



di recesso ad nutum con preavviso 4) le conseguenze risarcitorie e loro quantificazione.

Con riguardo al primo aspetto delineato, si deve premettere che la riforma introdotta dall'art. 67, comma 2, d. lgs. n. 276/03 ("*Le parti possono recedere, prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale*") per il contratto a progetto, già orientata nel senso di introdurre un avvicinamento dello stesso alla disciplina prevista per il contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, estendendo alla collaborazione la nozione e le conseguenze della giusta causa di recesso, è stata profondamente modificata dalla successiva L.92/2012, che, eliminando la seconda parte del comma 2 dell'articolo, ha previsto il nuovo testo dell'art. 69¹ nel senso di ammettere per il datore di lavoro esclusivamente il recesso ante tempus per giusta causa ovvero per oggettiva inidoneità; residuando solo per il collaboratore la possibilità di recesso ad nutum con preavviso, se prevista in contratto.

Quanto alla nozione di giusta causa cui è ricollegato il recesso, la stessa è quella prevista dall'art.2119 c.c. per il lavoro subordinato, poi perfezionata e disciplinata nei suoi aspetti anche procedurali dall'art.1 e ss.della L.604/66 e successive riforme.

Deve ritenersi che la ratio delle norme testè citate in materia di co.co.pro sia quella di arginare progressivamente il ricorso spesso abusivo e senz'altro eccessivo a questo strumento contrattuale estendendo ad esso la tutela 'minimale' prevista per la subordinazione; sicché lo strumento del recesso per giusta causa può e deve essere utilizzato dal committente nelle modalità procedurali previste per questo istituto normativo.

In altre parole, pare a chi scrive che, in coerenza con il sistema qui delineato, la nozione della giusta causa di recesso di cui all'art.2119 c c non possa andare disgiunta dalle specifiche modalità procedurali con cui questo istituto giuridico può essere fatto legittimamente valere; dal momento che l'art.2 L.604/66 prevede specifiche scansioni procedurali (la comunicazione dei motivi entro 7 gg, poi ulteriormente modificata

¹ "2. *Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro*"



dalla L. Fornero nella specificazione immediata) a pena di inefficacia del licenziamento.

Tanto premesso, ed evidenziato come nel caso in esame nella lettera di recesso più sopra integralmente riprodotta manchi qualsiasi indicazione dei motivi –i.e.della giusta causa- che ha indotto la Brevini alla disdetta contrattuale, si deve ritenere che il recesso sia di per sé inefficace ai sensi dell'art.2 comma 3 L.604/66.

Neppure si può ritenere che sia specificazione dei motivi come prevista dall'art.2 comma 2 L.604/66 il generico riferimento contenuto nella lettera di recesso alla *"violazione degli obblighi di cui ai punti 4 e 5 del contratto stesso"*, posto che a loro volta essi obblighi sono del tutto astrattamente e genericamente enunciati in contratto² e per altro del tutto inconferenti con l'episodio solo successivamente contestato (e di cui infra).

Il processo, quanto all'an, potrebbe considerarsi concluso qui.

Sotto altro aspetto, e con riguardo al punto b) dell'elencazione sopra delineata, ritiene chi scrive che manchi comunque, nella presente fattispecie, la giusta causa di recesso, intesa nel senso delineato appunto dall'art.2119 c c e dalla giurisprudenza come causa di tale gravità da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto (in tal senso, anche con riguardo al contratto a progetto, Cass.SL 21 maggio - 1° ottobre 2013, n. 22396 ove si osserva che "...la risoluzione del contratto per giusta causa, la quale, espressamente prevista per i contratti a progetto dall'art. 67 d. lgs n. 276/03, resta regolata dai principi generali in materia, secondo cui è consentito al datore di lavoro di risolvere, senza preavviso, il rapporto quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, dello stesso per essere venuto meno l'elemento fiduciario").

La giusta causa resa nota all'ing. [redacted] solo con la memoria di costituzione nel presente giudizio è consistita, secondo l'azienda convenuta, nell'aver appreso che, "

² Il punto 4 contempla la divulgazione dei segreti aziendali e know how; il punto 5 prevede che *"Il Collaboratore non potrà, senza il previo consenso scritto del Committente, rivelare a terzi o utilizzare a Suo beneficio, o per qualsiasi altro fine diverso dall'interesse esclusivo della Committente alcuna informazione riservata relativa agli affari della Committente acquisita nel corso della durata del Contratto"*



1945-1946
1947-1948
1949-1950

1945-1946
1947-1948
1949-1950

1945-1946
1947-1948
1949-1950

1945-1946

nei giorni in cui, all'interno dell' [redacted] avveniva tra il signor [redacted] ed il signor [redacted] un avvicendamento alla direzione generale della società [per cui il signor [redacted] cessava di ricoprire il ruolo di General Manager per poi andare a ricoprire il ruolo di Sales Manager (direttore vendite), mentre il ruolo di General Manager veniva assunto dal signor [redacted] il signor [redacted] ha fatto in modo [facendo pervenire in data 07.11.2013 al signor Li Jun il biglietto da visita con il numero di cellulare e la mail personale del signor [redacted] della società [redacted] che il signor [redacted] si mettesse in contatto con l' [redacted] della società [redacted] che è una fra le principali concorrenti di mercato dell' [redacted] e ciò al fine evidente di consentire il passaggio del signor [redacted] alle dipendenze della [redacted]

E' per altro la stessa resistente a chiarire che di lì a breve [4/12/2013] la [redacted] licenzierà il sig. [redacted] per non avere costui preso servizio dal precedente 15/11/2013 nella nuova sede assegnatagli.

Orbene, senza neppure riferire e/o esaminare in questa sede le 'giustificazioni' rese dal ricorrente nelle note di replica (che meglio specifica il contesto in cui è avvenuto lo scambio di @ di cui è causa), si osserva come –quand'anche fosse fondato l'addebito mosso all'in [redacted] (e cioè, nella sostanza, l'aver fornito al manager di [redacted] un biglietto da visita di manager per l'estero di una società concorrente, evidentemente al fine di favorire contatti tra i due), la vicenda appare di scarsissimo (se non nullo) rilievo, sia perché la trasmissione di tale biglietto da visita non si è neppure perfezionata essendo il signor [redacted] sospeso dalla casella di posta aziendale (circostanza non contestata da [redacted] la quale per altro non produce prova del ricevimento di tale @), sia perché dopo qualche giorno il predetto signor [redacted] è stato comunque licenziato (per ragioni del tutto estranee alla vicenda che qui ci occupa) da [redacted] che quindi non aveva particolare interesse a mantenere nel suo assetto la professionalità del [redacted] e quindi in sostanza nessuna conseguenza negativa è possibile neppure ipotizzare in capo [redacted] per la trasmissione di questo biglietto da visita.

Nemmeno si può affermare che il fatto ex se di trasmettere (quindi, in gergo penalistico, il reato tentato) sia intrinsecamente lesivo degli interessi [redacted] che si



era già all'epoca ampiamente tutelata sospendendo la casella di posta del manager); e nemmeno pare che vi possa essere in tale condotta una violazione degli specifici doveri di riservatezza previsti in contratto, attendendo essi segreti al know how aziendale ed informazioni annesse (punto 4) e ad informazioni commerciali relativi agli affari della committente (punto 5), oggetti che non ricomprendono il biglietto da visita di un collega, sia pure operante in ditta concorrente.

Per concludere, nemmeno si può ipotizzare violazione dei generici doveri di correttezza e buona fede da parte del collaboratore [redacted] (che, va ricordato, è stato 'fedele' alla sua ex azienda ininterrottamente dal 1984 al recesso senza collezionare nemmeno una sanzione disciplinare), posto che l'evento materiale commesso –(tentare di) consegnare un biglietto da visita di un concorrente- è assai modesto, fatto alla luce del sole (ossia indirizzandolo alla casella di posta aziendale dell'interessato), ed all'ipotizzabile fine di facilitare un esodo che appariva 'annunciato' e che infatti poi è da lì a breve avvenuto.

Non è possibile intravedere in tale condotta, nemmeno latamente, una causa di tale gravità che abbia reso per [redacted] impossibile, di punto in bianco, proseguire la collaborazione in corso.

Per quanto riguarda la possibilità di recesso ad nutum dal contratto con preavviso di 60 gg.. prevista espressamente dalla clausola 2.2 del patto, si deve osservare che detta clausola è nulla perché contra legem per quanto riguarda il committente, a fronte di quanto espressamente previsto dall'art. 67, comma 2, d. lgs. n. 276/03 come riformato dalla L.Fornero e più sopra riprodotto, che introduce ipotesi tassative di recesso e prevede il recesso ad nutum (e solo se pattuito in contratto) esclusivamente in favore del collaboratore; ergo escludendolo per il datore di lavoro (in tal senso anche Tribunale Milano Sez. Lavoro sentenza 21/3/2014 est.De Carlo).

Che la norma riformata sia applicabile al caso in esame è pacifico atteso che l'entrata in vigore della riforma è precedente alla redazione (15 maggio 2013) e sottoscrizione (settembre 2013) del contratto.

Infine, non è invece applicabile al caso in esame è la nota del Ministero del Lavoro n.8 del 26/3/2008 invocata [redacted] (doc.10 conv.), non foss'altro perché, al momento della redazione e sottoscrizione del contratto l'in [redacted] non era pensionato di vecchiaia, posto che compirà i 66 anni e 3 mesi necessari per maturare il requisito ai sensi della L.92/2012 alla data del 21/8/2015.



Considerata pertanto la predetta inefficacia e/o illegittimità del recesso di cui si discute, l'ing. [redacted] a diritto al risarcimento dei danni subiti, che, considerato in termini di lucro cessante, non possono che essere parametrati con l'ammontare dei compensi che avrebbe percepito dalla data del recesso (11/11/2013) siano alla scadenza naturale del contratto (31/12/2014).

Per quantificare dette somme ci si dovrà avvalere di un giudizio prognostico, basato sui guadagni effettuati dall'ing. [redacted] negli anni precedenti, ed in modo particolare nell'anno 2013, dalla data di vigenza del nuovo contratto a progetto, che ha previsto una forma di compenso differente dai precedenti.

In particolare, con il contratto sottoscritto il 15/5/2013 le parti hanno abbandonato la formula del compenso fisso garantito e del rimborso spese, aumentando tuttavia le provvigioni sugli affari; poiché questo contratto ha avuto esecuzione per circa 8 mesi, si dovrà avere riguardo agli ordini procurati per esso periodo, alle provvigioni spettanti sulla base di essi, e formare una media mensile da moltiplicare per il periodo residuo di 12 mesi e 19 giorni di fisiologica durata del contratto.

Su tale somma matureranno gli interessi legali dalle singole scadenze di fatturazione. Vero poi che l'ing. [redacted] avrebbe sostenuto spese di viaggio e soggiorno che, secondo il nuovo contratto, sarebbero rimaste a suo carico.

Il parametro di riferimento per quantificare dette spese sarà una media mensile di quelle sostenute nei primi 4 mesi del 2013 (in cui le stesse erano ancora a carico dell'azienda, quindi facilmente ricavabili dalle fatture esposte; ed infatti cfr.doc.13 conv), che è il periodo più vicino temporalmente a quello di cui ci occupiamo in causa, moltiplicata anch'essa per il residuo periodo.

Per altro, è coerente l'allegazione del ricorrente in base alla quale, nei mercati esteri estremamente variegati in cui era chiamato ad operare, le spese di 'investimento' iniziale (in termini di più viaggi, più impegno lavorativo e dunque più lungo soggiorno ecc..) sono destinate fisiologicamente a diminuire man mano che la rete commerciale è avviata.

Al contrario, è una mera deduzione di [redacted] che però non deposita gli ordini relativi all'Ucraina per il periodo di riferimento) la circostanza che, a fronte della nota crisi di quel paese determinata dalla guerra civile, vi siano stati cali di export nel settore specifico di competenza, riferendosi l'articolo del Sole 24 Ore ad un generico calo dell'intero prodotto italiano (cfr.doc.8 conv.).



Corretto invece è dedurre l'aliunde perceptum derivato all'ing. [redacted] e evt. altre occupazioni reperite dal 12/11/2013 in avanti, e fino al 31/12/2014, come si potrà accertare dalle denunce dei redditi/fatture emesse del periodo.

Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza di [redacted] sono liquidate come in dispositivo.

PQM

definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del recesso comunicato in data 11/11/2013 [redacted]

nei confronti [redacted]

di conseguenza accerta e dichiara il diritto del ricorrente al risarcimento del danno commisurato ai compensi non percepiti dal recesso sino al 31/12/2014 con la quantificazione meglio esplicitata nella parte motiva, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo, e detratto l'aliunde perceptum;

condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore del ricorrente, che liquida in € 10.206 per compensi ed € 1531,00 per spese, oltre ad IVA e CPA.

Reggio Emilia, li 16 aprile 2015

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

